GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 144 — 22 giugno 1881

PARTE UFFICIALE

Il Numero **261** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 28 e 29 della legge 8 aprile 1881, numero 149 (Serie 3ª), per l'ordinamento del corpo delle guardie di finanza, con i quali si dispone che con Reale decreto saranno approvati i regolamenti per l'esecuzione di detta legge e stabilito il giorno in cui dovrà andare in vigore;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La legge 8 aprile 1881, n. 149 (Serie 3ª), per l'ordinamento del corpo delle guardie di finanza, andrà in vigore col 1° luglio dell'anno corrente.

Art. 2. È approvato l'unito regolamento di istituzione e di disciplina pel corpo delle guardie di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO
di istituzione e di disciplina del Corpo delle guardie di finanza

TITOLO I.
Istituzione.

CAPO I.
Ordinamento.

Art. 1. — *Ripartizione territoriale.*

Il corpo delle guardie di finanza è ripartito per provincia; le guardie di ogni provincia sono riunite in un solo circolo, o divise in più circoli; ogni circolo comprende una o più luogotenenze; ogni luogotenenza una o più brigate.

I circoli, le luogotenenze e le brigate prendono la denominazione dal luogo dove hanno la sede.

Art. 2. — *Comando.*

§ 1. A capo del circolo è un ispettore, al quale, nei circoli di maggiore importanza, può essere aggiunto un sottoispettore.

§ 2. A capo dei circoli meno importanti può essere un sottoispettore od un tenente. I tenenti però non possono venir delegati a capi di circolo se non hanno l'idoneità voluta per l'avanzamento a sottoispettore e due anni di grado. È fatta eccezione rispetto alle supplenze temporanee, per le quali possono essere delegati tenenti che non abbiano ancora la sopraddetta condizione d'idoneità.

§ 3. Il comando di luogotenenza è dato ad un tenente o sottotenente.

A comandante delle luogotenenze di minore importanza può essere chiamato un maresciallo od un brigadiere che abbia le volute condizioni d'idoneità.

§ 4. Le brigate sono comandate, a seconda della loro importanza, da marescialli, da brigadieri o da sottobrigadieri.

§ 5. Le brigate sono composte del comandante e di un numero di guardie non minore di 4. Alle brigate più importanti possono anche venire assegnati uno o più brigadieri o sottobrigadieri.

§ 6. La gradazione gerarchica del corpo delle guardie di finanza è la seguente:

a) Comando di brigata;
b) Comando di luogotenenza;
c) Capo di circolo.
d) Intendenza di finanza;
e) Ministero delle Finanze (Direzione generale delle Gabelle).

Essa deve osservarsi nella trasmissione di rapporti ed ordini per affari di servizio, nel presentare reclami e nel rispondervi, salvo, trattandosi di affari di servizio, i casi di assoluta urgenza, nei quali l'inferiore ha la facoltà di sorpassare la gradazione gerarchica, riferendo però subito ogni cosa al superiore immediato.

Art. 3. — *Depositi d'istruzione.*

§ 1. Nei capoluoghi di alcuni circoli sono istituiti depositi per l'istruzione degli allievi-guardie.

§ 2. I depositi d'istruzione sono comandati dal capo di circolo.

Con Regio decreto da registrarsi alla Corte dei conti sono fissate le sedi di tali depositi ed è assegnato per ciascuno di essi il personale d'istruzione.

Le norme per l'istruzione sono date dal direttore generale delle gabelle.

Art. 4. — *Determinazione del ruolo organico e della divisione territoriale.*

§ 1. Con decreto Reale è fissato il ruolo organico del corpo.

§ 2. Con decreto Ministeriale sono stabiliti:

a) La divisione del territorio del Regno in circoli, luogotenenze e brigate;

b) il riparto del personale fra le brigate.

CAPO II.

Reclutamento.

Art. 5. — *Arruolamento delle guardie.*

§ 1. Il direttore generale delle gabelle determina quando debbono essere aperti gli arruolamenti, e fissa il numero degli individui che possono essere arruolati.

§ 2. L'aspirante per ottenere l'ammissione deve soddisfare alle condizioni dell'articolo 6 della legge; e quando non sia ancora concorso alla leva militare, deve provare di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, presentando i seguenti documenti:

a) Certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui consti che è cittadino del Regno, o naturalizzato;

b) Dichiarazione dell'ufficiale di stato civile del luogo di domicilio, in prova che non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) Atto autentico di nascita, dal quale consti che ha compiuto il diciottesimo e non oltrepassato il trentesimo anno di età;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione ha stabile domicilio, dal quale risulti che non ha subìto condanne, nè è imputato di reati che importino pene superiori a quelle di polizia, secondo le leggi penali generali;

e) Certificato rilasciato dal sindaco del comune nel quale ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, che attesti la buona condotta dello aspirante;

f) Atto di consenso del padre, od in mancanza del padre quello della madre, ed in mancanza d'entrambi quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia, se l'aspirante è minorenne. Se l'aspirante è emancipato deve presentare l'atto di consenso del curatore parimenti autorizzato dal consiglio di famiglia.

§ 3. Per gli aspiranti al servizio di mare occorre inoltre che sia comprovata la loro speciale idoneità.

§ 4. Non sono ammesse le attestazioni indicate sub. *d*) e *e*) del § 2 del presente articolo, qualora siano di tre mesi anteriori alla data in cui vengono prodotte.

§ 5. Gli aspiranti provenienti dall'esercito o dall'armata, però da non più di un anno, possono essere ammessi sino ai 35 anni. Per coloro che furono licenziati da non più di tre mesi basta la presentazione del foglio dell'ottenuto congedo, munito della dichiarazione di buona condotta rilasciata dal comandante del corpo, e la dichiarazione indicata sub. *b*) del precedente § 2. Per quelli invece licenziati da oltre tre mesi occorre il documento indicato sub. *d*) del § precitato.

§ 6. Chi intende contrarre l'arruolamento deve farne domanda, corredata dei prescritti documenti, all'Intendenza di finanza presso la quale è aperto l'arruolamento.

§ 7. L'intendente di finanza, esaminati i documenti e riconosciutane la regolarità, ritira dall'aspirante una dichiarazione scritta di sua mano, dalla quale consti ch'egli non fu espulso dall'esercito o dall'armata, dal corpo delle guardie di finanza, o di pubblica sicurezza, o forestali, o carcerarie, o da qualunque altro pubblico servizio; che non fu incorporato nelle compagnie di disciplina; che non ha lasciato il corpo delle guardie di finanza per rifiuto di rafferma, ed infine che non ha contratto matrimonio religioso.

§ 8. L'intendente di finanza provvede poi perchè l'aspirante sia sottoposto alla visita di un ufficiale medico, dinanzi una Commissione presieduta dall'intendente stesso, e composta di un capo di circolo e di un altro ufficiale di finanza.

§ 9. Se dalla visita risulta che l'aspirante è sano, robusto, di buona vista e atto a reggere alle fatiche del servizio ed alle lunghe marcie, anche in montagna; inoltre se risulta pure che egli ha statura non inferiore a metri 1 54, e ha almeno 80 centimetri di periferia al torace, e se la Commissione si pronuncia per l'arruolamento, l'intendente gli fa conoscere i principali obblighi che assume e le pene stabilite per i disertori.

§ 10. Poscia si procede alla compilazione dell'atto di arruolamento, e tale atto, firmato dall'intendente e dall'arruolato, obbliga questi a servire per *cinque* anni.

§ 11. L'arruolato è quindi diretto, provvisto degli assegni di viaggio, al deposito d'istruzione previa la prestazione del giuramento di cui al § 2 dell'art. 28.

§ 12. Quando le carte prodotte o le informazioni assunte o la visita medica non riescissero favorevoli, si restituiranno senz'altro i documenti presentati.

§ 13. L'intendente di finanza, mentre dispone l'invio degli arruolati al deposito d'istruzione, spedisce le carte, in conformità alle quali ha proceduto all'arruolamento, all'intendenza nella cui circoscrizione è il deposito, ed il foglio matricolare alla Direzione generale delle gabelle.

§ 14. Al termine del mese l'intendente dà partecipazione d'ogni arruolamento fatto ai comandanti dei distretti militari cui gli arruolati appartengono per ragione di leva.

§ 15. Il comandante del deposito d'istruzione fornisce al nuovo arruolato gli effetti indispensabili di vestiario, non dovendo darglisi l'intero corredo se non al termine dell'istruzione prescritta dall'articolo 10 della legge organica.

Art. 6. — *Ufficiali medici.*

Agli uffiziali medici chiamati come periti per le visite prescritte dal § 8 dell'art. 5, sono corrisposti dall'Intendenza di finanza gli onorari e le indennità di viaggio determinati dal regolamento d'amministrazione.

Art. 7. — *Esclusioni dall'arruolamento.*

Sono esclusi dall'arruolamento:

a) Coloro che sono stati riformati dal servizio militare, salvochè la riforma sia stata pronunciata per statura inferiore a metri 1 56;

b) Coloro che sono affetti da malattie fisiche od intellettuali, imperfezioni o difetti che giusta il regolamento sul reclutamento dell'esercito danno luogo alla riforma degli inscritti nelle liste di leva;

c) Coloro che non sono ammessi a far parte dell'esercito e dell'armata.

Art. 8. — *Sottufficiali dell'esercito e dell'armata.*

I sottufficiali dell'esercito e dell'armata che abbiano lodevolmente servito per 12 anni o più, e non oltrepassino l'età di 35 anni, giusta il § 5 dell'art. 5, possono essere arruolati col grado di sottobrigadiere. In questo caso l'intendente di finanza informa del seguito arruolamento la Direzione generale delle gabelle, affinchè provveda per la nomina al grado di sottobrigadiere.

Art. 9. — *Licenziamento degli allievi-guardie.*

§ 1. La guardia che nel periodo d'istruzione risulta inetta al servizio, o di cattiva condotta, è licenziata.

Il licenziamento dev'essere autorizzato dal direttore generale delle gabelle.

§ 2. L'inettitudine al servizio deve risultare, o da dichiarazione d'un ufficiale medico, se si tratta di inettitudine fisica, o da un particolareggiato rapporto degli uffiziali del deposito d'istruzione, se dipende da causa intellettuale. Questo rapporto dev'essere convalidato dal capo di circolo e dall'intendente di finanza. La cattiva condotta deve risultare dall'estratto del registro delle punizioni, che sarà tenuto presso ogni deposito.

Art. 10. — *Ferma.*

§ 1. La ferma è di cinque anni, che decorrono dal giorno nel quale è stato firmato l'atto d'arruolamento.

§ 2. Non si computa nella ferma, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso:

a) Durante la diserzione;

b) In aspettativa di giudizio, se questo fu seguito da condanna, salvo che l'individuo abbia prestato servizio per essere stato ammesso a libertà provvisoria;

c) Scontando la pena del carcere o della reclusione militare;

d) Nelle compagnie di disciplina, quando la pena è temporanea.

§ 3. La guardia che diede luogo ad una delle indicate interruzioni deve prestare servizio per il tempo necessario a compiere effettivamente i cinque anni della ferma, nè acquista prima di questo termine il diritto ad ottenere il congedo od a rinnovare la ferma.

Art. 11. — *Rescissione della ferma.*

§ 1. Il direttore generale delle gabelle può, per gravi motivi di famiglia, concedere la rescissione della ferma.

§ 2. La domanda non può essere accolta quando le cause invocate sussistevano al tempo del contratto arruolamento.

Art. 12. — *Rafferma.*

§ 1. La guardia che, dopo compiuta la ferma, aspira a rimanere in servizio, deve rinnovarla per altri cinque anni.

§ 2. La rafferma può essere rinnovata di cinque in cinque anni fino al 50° anno di età, sempreché l'individuo sia idoneo al servizio.

§ 3. Alla prima ed alla seconda rafferma è annesso il premio di lire cinquanta.

§ 4. Chi aspira alla rafferma deve farne domanda, per via gerarchica all'intendente di finanza, un mese prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso.

§ 5. Le rafferme sono accordate, previa visita medica, dall'intendente di finanza.

§ 6. La decorrenza del tempo della rafferma principia dal giorno successivo a quello in cui è finita la ferma o la rafferma, se non vi è stata interruzione di servizio.

§ 7. L'atto di rafferma deve essere firmato dal raffermato e dall'intendente di finanza.

§ 8. Le disposizioni dell'art. 11 rispetto alla rescissione della ferma sono applicabili alla rafferma.

CAPO III.

Cessazione dal servizio e riammissione.

Art. 13. — *Licenziamento per inabilità.*

§ 1. Il comandante di luogotenenza, per mezzo del capo di circolo, deve proporre all'intendente di finanza il licenziamento della guardia divenuta inabile al servizio per età, infermità od imperfezioni fisiche.

§ 2. I motivi debbono essere accertati mediante visita eseguita nel modo indicato dal § 8 dell'art. 5.

§ 3. Nel procedere alla visita si devono tener presenti le imperfezioni fisiche o le infermità che sono causa di riforma pei militari nelle rassegne di rimando.

§ 4. Per coloro che dalla visita risultassero assolutamente e permanentemente inabili al servizio del corpo, la proposta sarà:

a) Per la *pensione di ritiro*, se la guardia conta 15 o più anni di servizio ed è incapace a prestarlo ulteriormente per età o per motivi di salute, oppure, anche quando conta meno di 15 anni di servizio, se ha ferite, imperfezioni o malattie provenienti dal servizio, ed insanabili;

b) Per la *riforma*, se la guardia conta meno di 15 anni di servizio ed è affetta da imperfezioni o malattie non provenienti dal servizio;

c) Per il *passaggio ad usciere o ad agente subalterno nelle dogane*, se soddisfa ai requisiti richiesti dall'articolo 22 della legge e dall'articolo 21 di questo regolamento.

Art. 14. — *Congedo definitivo.*

§ 1. La guardia che abbia terminato la ferma o rafferma e non aspiri o non sia ammessa a continuare il servizio, e quella riformata od espulsa dal corpo, è provvista di foglio di congedo definitivo, rilasciato dall'intendente di finanza.

§ 2. Sul foglio di congedo definitivo si scrive la dichiarazione della condotta tenuta in servizio colla seguente formola:

« Nei (mesi ed anni) passati nel corpo delle guardie di finanza ha tenuto *buona, mediocre* o *cattiva condotta.* »

§ 3. Il foglio di congedo è rifiutato a coloro che al momento di ottenerlo non hanno pareggiato il conto di massa.

Il debitore è tuttavia lasciato partire in congedo, ma provvisto di semplice foglio di licenza illimitata, e dopo di avere restituito tutti i capi di corredo dei quali, tenuto conto della decenza e della stagione, strettamente non abbisogni per recarsi al luogo ove ha dichiarato di fissare la sua dimora.

A coloro che si trovano agli arresti di rigore in sala di disciplina o sospesi, ed a coloro a carico dei quali pendono le decisioni della Commissione di disciplina, il foglio di congedo è rilasciato solo dopo che abbiano scontata la punizione o siano stati assolti dalla predetta Commissione.

Art. 15. — *Avviso ai Distretti militari.*

Ogni volta che una guardia cessa dal servizio per rescissione o fine di ferma o di rafferma, per pensione, per riforma, per espulsione, per morte, ecc., l'intendente di finanza deve, entro il mese, avvertirne il comandante del distretto militare dal quale la guardia dipende per fatto di leva. L'avviso però non è necessario quando sia trascorso il 31 dicembre dell'anno in cui l'individuo ha compiuto il trentanovesimo anno di età.

Art. 16. — *Richiamo alle armi nell'esercito o nell'armata.*

§ 1. Nel caso di chiamata alle armi di classi in congedo illimitato dell'esercito o dell'armata si avrà presente che, a senso dello art. 8 della legge organica:

a) Le guardie ascritte alla 1ª categoria che non siano ancora state assegnate alla milizia territoriale sono in obbligo di rispondere alla chiamata;

b) Sono dispensate di rispondere alla chiamata le guardie ascritte alla 1ª categoria che siano già state assegnate alla milizia territoriale, e tutte indistintamente quelle ascritte alla 2ª ed alla 3ª categoria.

§ 2. I capi di circolo provvedono perchè le guardie indicate nella lettera *a*) del paragrafo precedente si presentino alle autorità designate dal regolamento sul reclutamento dell'esercito. (*)

(*) § 842 del regolamento sul reclutamento: " I militari richiamati dal congedo illimitato si presentano al Comando del distretto militare ove risiedono, appartengano o non ad esso per fatto di leva.

" Quelli che risiedono in un comune compreso nel mandamento nel cui capoluogo si trova il Comando del distretto militare devono presentarsi direttamente al Comando del distretto stesso. Quelli invece che devono partire da altri comuni si presentano al sindaco del comune capoluogo del mandamento cui appartiene il comune dal quale partono, per ricevere i mezzi di viaggio onde raggiungere la sede del distretto nella cui circoscrizione trovasi il comune. Possono però presentarsi direttamente, ma a proprie spese, sia al Comando del distretto militare ove risiedono, sia a quello cui appartengono per fatto di leva. "

§ 3. I capi di circolo avvertono della presenza in servizio delle guardie indicate alla lettera b) del precedente § 1 i comandanti dei distretti cui esse guardie appartengono per fatto di leva. Qualora queste guardie cessino dal servizio mentre la loro classe di leva trovasi sotto le armi per richiamo dal congedo illimitato, sono applicabili le disposizioni del § precedente.

§ 4. I capi di circolo e gli intendenti di finanza devono sollecitamente corrispondere alle domande che per le dette guardie venissero loro fatte dai sindaci e dai comandanti di distretti militari.

§ 5. Quando alcuna delle guardie di cui nella lettera a) del succitato § 1 fosse per infermità nell'assoluta impossibilità di rispondere alla chiamata, il capo di circolo deve avvisarne il comandante del distretto cui la guardia appartiene per fatto di leva. Protraendosi la malattia deve ripetere tale avviso ogni 15 giorni. Però, appena la guardia sia in grado di raggiungere la sede del distretto, dovrà esser fatta partire a quella volta.

§ 6. Dai capi di circolo è tenuto il ruolo nominativo delle guardie soggette al servizio militare per avere in evidenza gli obblighi che esse hanno, di conformità al succitato § 1, di rispondere all'appello in caso di chiamata sotto le armi della loro classe di leva.

§ 7. Le guardie di finanza andate sotto le armi nell'esercito o nell'armata per chiamata della loro classe di leva riprendono il servizio nel corpo al più tardi entro un mese dal giorno, nel quale saranno rimandate in congedo.

§ 8. Per riprendere servizio si presentano all'intendente di finanza nella cui provincia si trovano, e questi ne informa la Direzione generale delle gabelle perchè provveda per la loro destinazione.

§. 9. Riprendono la ferma, il grado e l'anzianità che avevano, ed il tempo passato sotto le armi nell'esercito o nell'armata viene loro computato per effettivo servizio e per l'anzianità di grado nelle guardie di finanza.

Art. 17. — *Riammissione in servizio.*

§ 1. Chi ha lasciato il corpo può esservi riammesso purchè:

a) Presenti i documenti prescritti, a seconda del caso, dal § 2 e successivi dell'art. 5;

b) Non oltrepassi i 35 anni di età;

c) Sia giudicato idoneo al servizio;

d) Si obblighi a servire per 5 anni.

§ 2. È escluso dalla riammissione:

a) Chi fu congedato per riforma;

b) Quegli cui fu rifiutata la rafferma;

c) Chi fu espulso dal corpo.

§ 3. L'atto della riammissione in servizio dev'essere firmato dal riammesso e dall'intendente di finanza; e dal giorno della sua sottoscrizione decorre l'obbligo di servizio risultante dall'atto medesimo.

CAPO IV.
Avanzamento.

Art. 18. — *Norme generali.*

§ 1. Nessuno può essere promosso al grado superiore se non ha servito due anni nel grado immediatamente inferiore, e se non consta che egli possegga l'attitudine fisica e le cognizioni necessarie all'esercizio di tale grado e che sia meritevole d'avanzamento per buona condotta.

I marescialli possono essere promossi sottotenenti qualunque sia la loro anzianità di grado.

§ 2. Il direttore generale delle gabelle fissa i programmi degli esami necessari per conseguire il grado di sottobrigadiere, di sottotenente e di sottoispettore, e fissa, ogni volta che è indetto l'esame, l'anzianità che debbono avere i candidati.

Chi in due esami non abbia conseguito l'idoneità è escluso dal concorrere per due anni ad altri esami.

§ 3. Quando le promozioni ad un grado debbano aver luogo metà per anzianità e metà per scelta, sono stabiliti due turni d'avanzamento, dei quali il primo è devoluto all'anzianità ed il secondo alla scelta.

Quando debbano aver luogo due terzi per anzianità ed un terzo a scelta, sono stabiliti tre turni, dei quali il primo ed il terzo spettano all'anzianità ed il secondo è attribuito alla scelta.

§ 4. L'ordine di classificazione, sulla lista dei promovibili a scelta, dei sottobrigadieri pel grado di brigadiere, dei sottotenenti pel grado di tenente è determinato in ragione composta dell'anzianità di grado e del merito di servizio (operosità e buona condotta).

L'ordine di classificazione delle guardie pel grado di sottobrigadiere, dei brigadieri e marescialli pel grado di sottotenente, e dei tenenti pel grado di sottoispettore, è determinato dalla somma dei punti di merito ottenuti nell'esame con quelli d'anzianità di grado e di merito di servizio.

§ 5. Nell'avanzamento inclusivamente fino al grado di maresciallo il candidato che, oltre al soddisfare alle condizioni prescritte, aggiunga il merito di un'azione segnalata, può avere la precedenza nella promozione a scelta.

§ 6. Le nomine ad uffiziale e le promozioni di grado e di classe negli uffiziali sono fatte per decreto Reale.

§ 7. Le nomine a sottufficiale e le promozioni di grado nei sottufficiali sono fatte con determinazioni del direttore generale delle gabelle.

§ 8. Le nomine a guardie scelte sono fatte dagli intendenti di finanza in relazione al numero portato dal contingente della rispettiva provincia.

§ 9. L'anzianità del grado è determinata dalla data del decreto Reale, o della determinazione del direttore generale delle gabelle, di nomina ad esso grado.

L'anzianità di coloro che sono nominati al medesimo grado nello stesso giorno è determinata dalla data di nomina al grado immediatamente inferiore.

§ 10. Non è computato nè per l'avanzamento nè per l'anzianità:

a) Per gli ufficiali, il tempo che non è calcolato a tenore della legge 11 ottobre 1863 sulle disponibilità ed aspettative degli impiegati civili, e quello della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio per oltre un mese.

b) Per le guardie, il tempo che giusta il § 2 dell'art. 10 costituisce interruzione di servizio.

Art. 19. — *Avanzamento nei gradi d'uffiziale.*

§ 1. I sottotenenti sono nominati a scelta fra i marescialli, ed anche fra i brigadieri che abbiano due anni di grado, purchè sì gli uni che gli altri non oltrepassino il 50° anno di età. La scelta è fatta mediante esame di concorso o la prova nel reggere una luogotenenza durante almeno due anni.

§ 2. I tenenti sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta, fra i sottotenenti.

Sono inscritti nel quadro d'avanzamento per la promozione a scelta i sottotenenti segnalati dai loro capi servizio per operosità, zelo ed azioni di merito.

§ 3. I sottoispettori sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta fra i tenenti, previo esame d'idoneità.

All'esame per l'avanzamento a scelta possono concorrere i tenenti di 1ª e 2ª classe.

§ 4. Gli ispettori sono nominati per due terzi fra i sottoispet-

tori riconosciuti idonei in seguito alla reggenza d'un circolo tenuta con buona prova durante due anni.

Per l'altro terzo possono essere nominati a scelta fra i capi di servizio delle Dogane del primo ordine, i quali abbiano anche la attitudine fisica che si richiede per vestire l'uniforme.

§ 5. I passaggi di classe sono dati per anzianità.

Art. 20. — *Avanzamento nelle guardie e nei sottufficiali.*

§ 1. Le guardie scelte sono nominate fra le guardie comuni che in principio d'ogni semestre siano proposte dai rispettivi capi di circolo, contino non meno di 5 anni di servizio ed abbiano ottima condotta.

Queste nomine hanno luogo per anzianità fra tutte le guardie che prestano servizio nel territorio di una provincia.

§ 2. Per la promozione a sottobrigadiere, le guardie debbono dare esame d'idoneità.

§ 3. I brigadieri sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta fra i sottobrigadieri.

§ 4. I marescialli sono nominati metà ad anzianità e metà a scelta.

Questi posti sono accordati ai brigadieri che, avendo non meno di dodici anni di servizio nel corpo, nell'esercito o nell'armata e non meno di cinque anni di grado, abbiano dato prova di singolare zelo in servizio, tenuto ottima condotta, e non abbiano mai subìto le punizioni numeri 4 e 6 dell'articolo 12 della legge organica.

Art. 21. *Posti di agenti subalterni nelle Dogane e di uscieri.*

§ 1. I posti di agenti subalterni nelle Dogane sono riservati alle guardie di finanza di buona condotta;

a) Che contino almeno 25 anni di servizio attivo, o

b) Che sieno divenuti inabili per ferite od altri accidenti dipendenti dal servizio, oppure che abbiano contratto a motivo del servizio infermità incompatibili coll'ulteriore loro permanenza nel corpo;

§ 2. Gli elenchi degli individui, da proporsi tanto pei detti posti, come per quelli di usciere a termini dell'articolo 22 della legge organica del corpo, saranno dagli intendenti trasmessi al direttore generale delle gabelle corredati delle proposte dei relativi capi di circolo; e nei casi del paragrafo precedente, lettera *b*, anche delle dichiarazioni di un ufficiale medico e della Commissione indicata al § 8 dell'art. 5.

CAPO V.
Pensioni.

Art. 22. — *Pensioni ai sottufficiali ed alle guardie.*

§ 1. Allorquando una guardia fa domanda di pensione per avere compiuti 30 anni di servizio, l'intendente di finanza, esaminato se il ricorrente conta realmente il numero d'anni di servizio valutabili a termini del titolo II della legge 14 aprile 1864, numero 1731, per dar diritto a pensione giusta la legge organica del corpo, unisce all'istanza la fede di nascita, lo stato di servizio firmato dal richiedente e col visto dell'intendente medesimo, i certificati autentici dei servizi anteriori alla di lui ammissione nel corpo e gli atti delle ferme e rafferme da esso contratte, e trasmette il tutto alla Direzione generale delle gabelle.

§ 2. Se si tratta di guardia riformata, che conti 15 o più anni di servizio, l'intendente di finanza unisce alla domanda di pensione lo stato dei servizi nel modo indicato dal paragrafo precedente ed il processo verbale della visita medica, a forma del § 8 dell'art. 5.

§ 3. Ogni qual volta occorra provvedere per la pensione ad una guardia per ferite, imperfezioni o malattie provenienti dal servizio ed insanabili, l'intendente di finanza dispone che venga visitata dal direttore di sanità militare della divisione nella quale risiede, e quando consti dal certificato rilasciato da esso che si trova nelle condizioni anzidette unisce alla domanda di pensione, oltre le carte di cui nel § precedente, il certificato predetto e tutti i documenti comprovanti l'origine e la natura delle ferite.

CAPO VI.
Divisa ed armamento.

Art. 23. — *Generalità.*

§ 1. La divisa del corpo delle guardie di finanza e l'armamento sono stabiliti dalle tabelle *A* e *B*.

§ 2. Tutti gli individui del corpo devono vestir la divisa, salva l'eccezione di cui nei paragrafi 3 e 4 dell'art. 24.

È vietato di alterarne la foggia, le dimensioni ed i colori.

§ 3. La divisa si distingue:

In grande tenuta;

In piccola tenuta;

In tenuta di fatica.

Art. 24. — *Prescrizioni sull'uso della divisa.*

§ 1. La grande tenuta si veste:

Dagli uffiziali, nelle solennità della festa nazionale e dell'anniversario della nascita delle LL. MM. il Re e la Regina, nelle visite di dovere, nelle pubbliche funzioni, nelle funzioni funebri, nei Consigli e nelle Commissioni di disciplina, dinanzi ai Tribunali civili e militari, e nelle città capoluogo di provincia, nei servizi armati e nei giorni festivi, secondo il calendario civile; *dai sottufficiali e dalle guardie*, ogni giorno nelle città capoluogo di provincia e circondario, e nei servigi di vigilanza nelle Dogane di confine e nelle stazioni ferroviarie, ed in tutti gli altri casi nei quali è prescritta per gli uffiziali. Però nei servizi nelle Dogane e nelle stazioni è permesso l'uso del berretto.

La piccola tenuta si veste nei giorni, nei luoghi e nei servizi non specificati più sopra.

La tenuta di fatica si veste nei servizi disarmati nell'interno delle caserme, e, quando intervenga apposita autorizzazione, anche nei servizi di verificazione nelle Dogane, e nelle stazioni ferroviarie.

§ 2. È fatta facoltà ai capi di servizio di consentire:

a) Che nella piccola tenuta si usi, per determinati servizi, il cappello coperto colla tela bianca, e si portino dagli uffiziali gli stivali sopra i pantaloni;

b) Che sino a mezzodì anche le guardie e i sottuffiziali possano fare uso del berretto nella libera uscita: non però nei giorni della festa nazionale e dello anniversario della nascita delle LL. MM.

§ 3. Gli ispettori e i sottoispettori possono fare uso dell'abito civile, salvochè nelle ispezioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 della legge organica e nel presentarsi al Ministro delle Finanze, al direttore generale delle gabelle, e per visita di dovere all'intendente di finanza.

§ 4. Per determinati servizi le guardie possono vestire l'abito borghese, osservate le norme particolari stabilite per i travestimenti.

CAPO VII.
Obblighi di servizio militare in guerra.

Art. 25. — *Concorso di vigilanza e di resistenza.*

§ 1. In tempo di guerra le guardie anche non mobilitate hanno l'obbligo di concorrere alla difesa del territorio e particolarmente della frontiera, sia colle armi, sia in qualunque altra maniera.

§ 2. Per regola sono mobilitate solo le guardie dei circoli com-

presi nel teatro delle operazioni di guerra, là dove il servizio di Dogana viene forzatamente interrotto.

§ 3. Dichiarata la guerra, le guardie in servizio sulle frontiere esposte alle offese, devono adoprare la massima vigilanza contro lo spionaggio per parte del nemico, arrestando tutte le persone sospette, e devono cercare di attingere informazioni sulla posizione, sulle mosse e sulle intenzioni dell'avversario per comunicarle prontamente alle autorità militari più vicine. Devono in una parola servir come di primi avamposti alle forze nazionali destinate a proteggere quel tratto di confine.

§ 4. Presentandosi truppe nemiche per violare il confine, le guardie devono cercar di respingerlo con le armi e non ritirarsi se non di fronte a forza preponderante e dopo esauriti tutti i mezzi possibili di onorevole resistenza. Nel ritirarsi si annoderanno alla truppa nazionale più vicina.

§ 5. I comandanti di truppe operanti possono richiedere alle brigate locali guardie per servirsene da guide od anche per concorso armato.

§ 6. Se a custodia delle frontiere stanno o giungono truppe nazionali, le guardie di finanza si uniscono ad esse, a meno siano altrove chiamate per la mobilitazione.

§ 7. Le guardie che si trovino nei casi di cui nei tre precedenti §§ saranno considerate come mobilitate per i diritti e doveri indicati dal penultimo capoverso dell'art. 5 della legge organica.

Art. 26. — *Apparecchi di mobilitazione.*

§ 1. Agli effetti dell'art. 5 della legge organica, apposita disposizione concertata fra il Ministero della Guerra e quello delle Finanze ed approvata con decreto Reale provvede alla formazione di guerra del corpo, fissando il numero di compagnie da ordinarsi in ogni circolo, la costituzione delle compagnie in battaglioni, e i quadri organici delle compagnie e dei battaglioni.

§ 2. Tutti indistintamente gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e le guardie devono essere descritti nei ruoli di mobilitazione del proprio circolo, per concorrere a formare il numero di compagnie, che il circolo deve dare in caso di guerra.

§ 3. I ruoli, distinti per compagnie, devono essere fatti il 1° luglio di ogni anno dai capi di circolo. Se ne compilano due esemplari, l'uno da mandarsi nel suddetto mese al comando del distretto militare del capoluogo della provincia nella quale è compreso il circolo; l'altro da tenersi costantemente a giorno alla sede del circolo, per le ispezioni che possono aver luogo giusta l'articolo seguente.

Art. 27. — *Ispettori delegati dal Ministero della Guerra.*

§ 1. Agli ufficiali superiori dell'esercito delegati alle ispezioni, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge organica, incombe:

a) Verificare i ruoli di mobilitazione tenuti dai circoli, se cioè sono regolarmente tenuti, e se tutte le guardie vi sono inscritte, e se ne sono in pronto i quadri;

b) Vedere se le armi e le munizioni da fuoco sono ben conservate;

c) Constatare se gli uffiziali e i sottuffiziali hanno le cognizioni militari e l'attitudine fisica necessaria per i gradi rispettivi nelle compagnie mobilitate, e se le guardie si sono mantenute in esercizio nel maneggio dell'arma.

§ 2. A meno che non vi sieno particolari ordini del direttore generale delle gabelle, queste ispezioni devono eseguirsi senza alcuno spostamento di personale, od impedimento al servizio.

§ 3. Gli intendenti di finanza sono in obbligo di prestare tutto il loro concorso per l'eseguimento di queste ispezioni.

§ 4. Tutto il personale dei circoli ispezionati riconoscerà questi ufficiali ispettori come rivestiti di autorità superiore per il tempo e per l'oggetto dell'ispezione.

§ 5. Speciali norme, concertate fra il Ministero della Guerra e quello delle Finanze, regoleranno le forme da osservarsi per l'attuazione di queste ispezioni.

TITOLO II.
Disciplina.

CAPO I.
Doveri disciplinari.

Art. 28. — *Giuramento.*

§ 1. Chiunque entra a far parte del corpo, o vi è riammesso, deve prestare il seguente giuramento di fedeltà:

« Io . . . . giuro d'essere fedele al Re ed ai suoi « legittimi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi « dello Stato e di esercitare il mio ufficio col solo scopo del bene « inseparabile del Re e della patria. »

§ 2. Il giuramento è dato avanti l'intendente di finanza che ha proceduto all'arruolamento ed alla presenza del capo di circolo o di un altro ufficiale del corpo.

Prima di deferire il giuramento l'intendente fa conoscere alla guardia l'importanza dell'atto che sta per compiere e gli obblighi che ne derivano.

La formula del giuramento è pronunciata dall'intendente. La guardia la ripete a voce alta, parola per parola.

Quest'atto è compiuto con solennità, stando tutti in piedi ed a capo scoperto.

Del prestato giuramento è fatta annotazione nell'atto di arruolamento.

§ 3. I marescialli e brigadieri quando sono promossi sottotenenti rinnovano il giuramento.

Art. 29. — *Subordinazione gerarchica.*

§ 1. Gli inferiori debbono obbedire i superiori in modo pronto, rispettoso ed assoluto in tutte le cose di servizio, ed avere per essi deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo, anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto sono pure dovuti agli impiegati degli ordini amministrativi, superiori per rango.

§ 2. La gradazione gerarchica della subordinazione è la seguente:

1. Guardia (scelta o comune).
2. Sottobrigadiere }
3. Brigadiere } sottufficiali.
4. Maresciallo }
5. Sottotenente }
6. Tenente }
7. Sottispettore } ufficiali.
8. Ispettore }

§ 3. I reclami e le domande devono essere individuali e non si considerano come tali quelli portanti la firma o fatti a nome o nell'interesse di due o più individui. I reclami e le domande non individuali e quelli ripresentati da chi già li presentò altra volta, si considerano come mancanze contro la subordinazione quando l'autore di essi abbia ottenuto risposta, salvochè la domanda adduca nuovi elementi di fatto.

Art. 30. — *Lingua e forme da usarsi in servizio.*

§ 1. In servizio si deve sempre parlare italiano.

§ 2. Gli ufficiali ed i sottufficiali trattano le guardie col *voi*.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono trattati col *lei*.

Quando si chiama a nome un graduato si deve premettere l'indicazione del suo grado, senz'altro titolo.

Art. 31. — *Saluto.*

§ 1. Tutti devono il saluto:

Alla LL. MM. il Re e la Regina;

Alle persone della Real Famiglia;

Ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

Ai senatori ed ai deputati riuniti in corpo o per deputazione;

Alle bandiere nazionali del R. esercito e della Real marina.

§ 2. Il saluto è dovuto dall'inferiore al superiore in qualsiasi grado, in ogni tempo e luogo.

Art. 32. — *Doveri generali.*

§ 1. Nessuno può firmare o rilasciare dichiarazioni, certificati o documenti per persone o cose di servizio senza esservi espressamente autorizzato tranne nei casi stabiliti dalle disposizioni in vigore, o quando si tratti di documenti richiesti dall'autorità competente.

§ 2. Il superiore non può rifiutare di controfirmare e trasmettere una domanda od un reclamo di un suo inferiore, salvochè la domanda od il reclamo siano redatti in termini sconvenienti e non rispettosi, che costituiscano una mancanza contro la subordinazione.

§ 3. Chi è impedito da malattia di adempiere i suoi doveri, ne informa il suo superiore immediato, il quale, occorrendo, lo fa ricoverare in uno spedale militare o civile.

§ 4. Nel caso di morte di una guardia o d'un ufficiale in caserma o anche in casa privata, quando presso il defunto non siano parenti in grado di adempiere gli uffici convenienti, il capo servizio provvede perchè:

a) Sia eseguito quanto prescrive la legge sullo stato civile;

b) Sia compilata la nota di quanto ha lasciato il defunto;

c) Sia ritirato quanto fosse di spettanza dell'Amministrazione;

d) Ne siano informati i parenti.

CAPO II.

Punizioni.

Art. 33. — *Norme generali.*

§ 1. Un graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione in presenza di un suo superiore, tranne quando questi gliene dia facoltà. Così pure il graduato che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un suo inferiore deve astenersi, riguardo alla mancanza stessa, da ogni provvedimento, finchè non conosca le decisioni del superiore.

§ 2. Il graduato del corpo che incontri un inferiore, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito, o che manchi al decoro od ai doveri del corpo, è obbligato di riprenderlo e punirlo, e di riferirne al capo servizio dal quale quegli dipende.

§ 3. Chi si creda punito ingiustamente od eccessivamente può reclamare, ma solo dopo che si sia sottomesso al castigo inflitto e senza permettersi alcuna osservazione men che rispettosa. La decisione di questi ricorsi spetta all'ufficiale o all'impiegato immediatamente superiore a quello che ha ordinato la punizione.

§ 4. Le punizioni, meno quella dell'ammonizione verbale, sono inscritte nella matricola del corpo, tenuta presso la Direzione generale delle gabelle.

Art. 34. — *Punizioni degli ufficiali.*

§ 1. Le mancanze degli ufficiali sono punite:

a) Coll'ammonizione verbale o scritta;

b) Con la sospensione della metà dello stipendio sino a 30 giorni;

c) Con la sospensione dall'uffizio e dalla metà dello stipendio da 30 giorni ad un anno;

d) Colla dispensa dal servizio;

e) Colla destituzione.

§ 2. L'ammonizione può essere inflitta all'ufficiale da qualunque suo superiore.

Danno motivo all'ammonizione le mancanze lievi alla disciplina e al servizio.

§ 3. La sospensione dalla metà dello stipendio è inflitta per negligenze o mancanze leggere, quando siano ripetute, o per trasgressione notevole ai doveri inerenti al grado d'ufficiale.

Questa punizione può essere inflitta dall'intendente di finanza e dalle autorità superiori. Quando è inflitta dall'intendente di finanza è immediatamente notificata al direttore generale delle gabelle.

§ 4. L'ufficiale punito colla sospensione della metà dello stipendio non è dispensato dall'attendere al proprio servizio.

Qualora durante la punizione egli commetta una nuova mancanza, l'intendente di finanza può prolungare la durata della punizione anche fino al massimo, od anche proporre la commutazione della punizione in quella della lettera *c*) del precedente § 1.

§ 5. La sospensione dall'uffizio e dalla metà dello stipendio è inflitta per infrazioni gravi ai regolamenti od agli ordini superiori; per mancanze gravi o ripetute in servizio; per notevoli infrazioni alle regole di contegno; per mancanze contro il decoro; per debiti; per la critica o la censura degli atti o degli ordini dei superiori, tanto più in presenza di inferiori o di estranei al corpo; per la partecipazione ad assembramenti o manifestazioni di parti politiche, e generalmente quando gli altri mezzi di correzione siano riusciti inefficaci.

Questa punizione è inflitta:

a) Dal direttore generale delle gabelle fino a quattro mesi;

b) Dal Ministro delle Finanze fino ad un anno.

L'ufficiale così punito è escluso da qualunque servizio.

§ 6. Qualora un ufficiale si dimostrasse, per mancanze gravi e ripetute, incorreggibile malgrado le punizioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente § 1, ovvero cadesse in qualche grave trasgressione alla disciplina od alle regole del servizio, o commettesse mancanze contro l'onore, verrà sottoposto a Consiglio di disciplina, il quale emetterà il parere se l'ufficiale debba essere dispensato dal servizio o destituito.

§ 7. Le principali trasgressioni alla disciplina, od alle regole del servizio e le mancanze contro l'onore, per le quali un ufficiale deve essere sottoposto a Consiglio di disciplina, quando non sia passibile delle pene comminate dal Codice penale generale o dal Codice militare, sono le seguenti:

a) Offesa alla persona del Re;

b) Manifestazione pubblica d'opinione ostile alla Monarchia costituzionale ed alle istituzioni fondamentali dello Stato;

c) La grave mancanza di rispetto con insulti o minaccie;

d) Le calunniose relazioni contro i proprii superiori o dipendenti, oppure contro gli impiegati sottoposti al suo riscontro;

e) Le informazioni dolose sul conto di un inferiore;

f) La grave o recidiva trascuratezza nel mantenere la disciplina dei dipendenti, o nei provvedimenti di vigilanza diretti ad impedire ed a scoprire il contrabbando;

g) La falsa dichiarazione di scopritore o di capo scopritore di una contravvenzione di finanza o della esistenza di un rivelatore segreto;

h) I debiti contratti in misura superiore ai propri mezzi, e i debiti contratti con inferiori del corpo, o con rivenditori di generi di privativa, o con ricevitori del lotto, o con fabbricanti di generi sottoposti a tasse di fabbricazione esistenti nel circolo o nella luo-

gotenenza affidati all'uffiziale, o con altri individui posti sotto la di lui sorveglianza;

i) Il chiedere o ricevere mancie, regali o compensi, a qualsiasi titolo;

l) L'accettazione di doni dalle persone indicate nel comma *h*) quando non sia applicabile l'articolo 17 della legge;

m) La connivenza nelle frodi e nel contrabbando quando non sia applicabile l'articolo 17 della legge;

n) La recidiva, nel decorso di due anni, di trasgressioni o mancanze che abbiano dato luogo alla sospensione dall'uffizio e dalla metà dello stipendio per oltre due mesi, ed anche per un tempo minore qualora nel periodo suddetto di tempo la sospensione abbia avuto luogo più d'una volta;

o) Il matrimonio contratto solo ecclesiasticamente;

p) L'ubbriachezza abituale, quando contro di essa siano rimaste inefficaci le punizioni alle lettere *a*), *b*), *c*) del precedente § 1;

q) Le mancanze contro le leggi della moralità e del buon costume;

r) La codardia e la simulazione di infermità per esimersi dal servizio.

Art. 35. — *Formazione e procedura del Consiglio di disciplina.*

§ 1. Il Ministero delle Finanze determina quando un uffiziale debba essere sottoposto a Consiglio di disciplina per riconoscere se al medesimo sieno applicabili le punizioni *d*) *e*) del § 1 dell'articolo 34.

§ 2. Il Consiglio di disciplina, al quale può venir sottoposto l'uffiziale, siede in Roma presso il Ministero delle Finanze.

Esso si compone:

a) Di un maggior generale o colonnello comandante di brigata del Regio esercito, presidente;

b) Di due impiegati del Ministero delle Finanze di grado non inferiore al capo sezione;

c) Di due uffiziali superiori del Regio esercito;

d) Di un segretario relatore (di grado non inferiore a segretario nel Ministero delle Finanze), senza voto.

§ 3. Il Consiglio di disciplina siede a porte chiuse; l'uffiziale chiamato innanzi ad esso non può farsi assistere da difensore, nè le persone estranee hanno diritto di chiedere comunicazione dei documenti o delle determinazioni adottate; ed il presidente ed i membri devono mantenere il segreto.

§ 4. Il Ministero della Guerra nomina in principio d'ogni anno gli ufficiali che debbono essere presidente e membri del Consiglio di disciplina.

Nomina inoltre gli ufficiali che debbono essere supplenti, in caso d'impedimento od assenza degli effettivi.

Gli ufficiali come sopra nominati, conservano tale incarico per tutto l'anno, e possono venir confermati alla scadenza dell'anno.

Eguale nomina e per la stessa durata fa il Ministero delle Finanze rispetto ai membri da eleggersi nel Ministero medesimo ed al segretario relatore.

§ 5. Non possono far parte del Consiglio di disciplina, nè come presidente, nè come membri, nè come segretario relatore, i congiunti e gli affini dell'uffiziale sottoposto alla inchiesta sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile, nè chi abbia con lui debiti o crediti, o sia con lui in lite davanti i Tribunali.

§ 6. Quando occorra di riunire il Consiglio di disciplina, il Ministero delle Finanze invita il presidente a convocarlo, inviandogli un rapporto particolareggiato sui motivi che determinano l'inchiesta, corredato dell'estratto del ruolo matricolare e dello stato delle punizioni dell'uffiziale, e tutti quegli altri documenti che valgano ad illuminare il Consiglio.

Nel tempo stesso fa intimare all'uffiziale l'ordine di presentarsi al presidente del Consiglio di disciplina in quel giorno che gli verrà fatto indicare.

§ 7. Spetta al presidente di notificare a ciascun membro l'ordine di convocazione del Consiglio, di far conoscere ad essi il luogo, il giorno e l'ora della seduta, ed all'uffiziale incolpato anche il giorno nel quale, giusta il § seguente, potrà prendere cognizione dei documenti che lo riguardano.

Tali partecipazioni all'uffiziale incolpato verranno ordinate dal presidente del Consiglio di disciplina all'intendente di finanza dal quale l'uffiziale dipende.

Sarà compilato processo verbale delle comunicazioni fatte all'uffiziale incolpato.

§ 8. Tre giorni almeno prima della seduta del Consiglio l'uffiziale soggetto all'inchiesta ha diritto di vedere tutti i documenti di cui al precedente § 6 e di prendere note.

Tali documenti devono essere firmati dal presidente e dal segretario relatore, prima di farli vedere all'uffiziale.

L'uffiziale dopo avere veduti i documenti ne rilascerà al segretario relatore analoga dichiarazione.

Egli potrà presentare e richiedere nuovi documenti a sua giustificazione tanto prima, quanto durante la seduta del Consiglio, e presentare la nota delle persone che possono attestare sui fatti per i quali ha luogo il processo. Il presidente ha su tutto ciò potere discrezionale.

Il segretario relatore resterà mallevadore di tutti i documenti.

§ 9. Dopo che l'uffiziale ha preso contezza dei documenti e prima della seduta, il segretario relatore compila un rapporto particolareggiato di tutti i fatti risultanti dai documenti stessi, astenendosi strettamente da qualsiasi apprezzamento.

§ 10. Il presidente interviene alla seduta in abito borghese ed i membri militari nell'uniforme del giorno.

L'uffiziale soggetto al Consiglio si presenta in grande tenuta.

§ 11. Riunito il Consiglio di disciplina, il presidente chiede anzitutto ai membri se nessuno di essi trovisi verso l'uffiziale soggetto all'inchiesta nelle condizioni previste dal precedente § 5.

Avutane risposta negativa dichiara aperta la seduta e fa introdurre l'uffiziale. Quindi fa dar lettura dal segretario relatore:

a) Dell'art. 16 della legge organica;

b) Del rapporto compilato in conformità del precedente § 9;

c) Dell'ordine di convocazione del Consiglio, emanato dal Ministero delle Finanze;

d) Di tutti i documenti inerenti all'inchiesta.

§ 12. Terminata la lettura il presidente invita l'incolpato a presentare le sue difese.

I membri del Consiglio possono, per mezzo del presidente, rivolgere all'uffiziale le interrogazioni che stimano opportune.

§ 13. Finito l'interrogatorio dell'uffiziale vengono separatamente introdotte le persone chiamate ad attestare avanti il Consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

I membri del Consiglio e l'uffiziale soggetto all'inchiesta possono, per mezzo del presidente, avere da tali persone gli schiarimenti che credono opportuni.

§ 14. Il presidente chiede all'incolpato se ha nulla da aggiungere; dopo di che lo fa uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e dà la parola ai membri del Consiglio, perchè ciascuno emetta la sua opinione e il suo voto, tenendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Si decide a maggioranza di voti compreso quello del presidente.

§ 15. Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove verificazioni, il presidente invia la causa ad altra riunione e provvede.

§ 16. Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale, che è compilato dal segretario relatore prima che la seduta sia sciolta.

Nella deliberazione viene sempre citato l'articolo di legge o di regolamento al quale essa si appoggia.

Il processo verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti del Consiglio e porta anche la firma del segretario relatore.

§ 17. Le deliberazioni del Consiglio con tutti gli atti e documenti sono tosto mandati al Ministero delle Finanze.

Il Ministero non può adottare una punizione più grave di quella deliberata dal Consiglio di disciplina.

§ 18. Ove l'uffiziale incolpato non si presenti, e non abbia comprovato un legittimo impedimento, il Consiglio procede e delibera, facendone menzione nel processo verbale.

§ 19. Qualora il Consiglio di disciplina si sia pronunziato per la destituzione dell'uffiziale ed il Ministero delle Finanze abbia determinato di accogliere tale parere, tutti i documenti che hanno servito all'inchiesta, ed il verbale della seduta del Consiglio, verranno rassegnati alla Commissione centrale permanente, di cui all'art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, sulle pensioni degli impiegati civili, perchè deliberi se la destituzione debba o non essere accompagnata dalla perdita del diritto alla pensione.

Art. 36. — *Castighi dei sottuffiziali e delle guardie.*

§ 1. Le mancanze disciplinari dei sottuffiziali e delle guardie di finanza sono punite:

a) Coll'ammonizione verbale o scritta;

b) Coll'arresto in caserma fino a 15 giorni;

c) Coll'arresto semplice o di rigore in sala di disciplina da 8 a 30 giorni;

d) Coll'incorporazione nelle compagnie di disciplina o colla espulsione dal corpo; quest'ultima accompagnata o non dalla perdita dei diritti alla pensione;

Inoltre per i marescialli, i brigadieri ed i sottobrigadieri:

e) Colla sospensione dal grado da uno a tre mesi;

f) Colla retrocessione a guardia comune.

Il castigo di cui alla lettera *f*) può pure essere applicato alle guardie scelte.

§ 2. Sono punite coll'ammonizione le lievi mancanze di disciplina e di servizio.

Questa punizione può essere inflitta da qualunque superiore, e può essere aggiunta ai castighi *b*) e *c*).

§ 3. Sono punite coll'arresto in caserma la recidiva entro tre mesi nelle lievi mancanze di disciplina e di servizio ed anche le mancanze di cui al paragrafo seguente, quando vi siano circostanze attenuanti.

Questa punizione consiste nella privazione della libera uscita, senza esonerare il punito dal servizio.

La durata del castigo è determinata dal comandante della brigata cui il punito appartiene, se la punizione non è stata inflitta da altro superiore e non debba eccedere gli 8 giorni; altrimenti è determinata dal superiore che l'ha ingiunta.

§ 4. L'arresto semplice in sala di disciplina può essere inflitto dal comandante di brigata fino ad 8 giorni; dal comandante di luogotenenza fino a 15 giorni, e dal capo di circolo fino a 30.

Le principali trasgressioni per le quali è applicabile questo castigo sono:

a) La seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze lievi alla disciplina ed al servizio;

b) La mancanza di zelo e di puntualità, non maliziosa, nello adempimento dei propri doveri o degli incarichi avuti, la pigrizia, e la negligenza nel servizio;

c) L'inesattezza o il non giustificato ritardo nel render conto ai superiori delle mancanze dei subalterni;

d) La negligenza e trascuratezza nella polizia del corpo o della divisa e nella conservazione del vestiario e delle armi;

e) Il pernottare fuori della caserma senza permesso;

f) L'allontanarsi dalla caserma contro divieto dei superiori;

g) Il frequentare compagnie sconvenienti;

h) Il giuocare a giuochi d'azzardo e proibiti;

i) L'ubbriacarsi;

l) Il contrarre debiti senza soddisfarli;

m) L'altercare coi compagni o l'usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

n) Le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il tenere propositi sconvenienti;

o) L'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo;

p) Il commerciare ed esercitare un mestiere qualunque;

q) L'introduzione indebita o il traffico nella caserma di commestibili, vino od altri oggetti;

r) La parzialità, l'ingiustizia, i modi sconvenienti e qualunque abuso di autorità verso i dipendenti;

s) L'aver fatto mancare un servizio per trascuratezza o cattive disposizioni, o l'aver lasciato fuggire un arrestato per negligenza di custodia.

§ 5. L'arresto di rigore in sala di disciplina può essere inflitto fino a 15 giorni dal comandante di luogotenenza, fino a 30 dal capo di circolo.

Le principali trasgressioni per le quali è applicabile il castigo degli arresti di rigore in sala di disciplina sono:

a) La recidiva entro tre mesi nell'ubbriachezza;

b) La disobbedienza agli ordini dei superiori;

c) L'assenza o l'interruzione di servizio senza permesso, quando non costituisce diserzione;

d) La violazione del confine non accompagnata da circostanze aggravanti;

e) L'abusare del fondo vitto, quando il fatto non costituisce il reato di prevaricazione;

f) Il rifiuto, il ritardo o l'inesattezza dolosi nell'eseguimento degli ordini di servizio;

g) Il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori od all'autorità oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

h) In generale qualunque altro grave mancamento alla disciplina od al servizio, come pure la recidiva entro tre mesi nelle altre mancanze indicate al paragrafo precedente.

§ 6. Il punito coll'arresto in sala di disciplina è rinchiuso in apposita stanza, dalla quale non può uscire che un'ora al giorno. Durante quest'ora rimane sotto sorveglianza e nell'interno della caserma.

Nella sala di disciplina è proibito di fumare, giuocare, suonare, aver colloqui con estranei nè con altri del corpo, salvo i casi di assoluta necessità, per i quali il comandante della brigata potrà di volta in volta dare il permesso.

È vietato di introdurre nella sala di disciplina commestibili o bevande, oltre il vitto prescritto.

Il punito non può avere altri oggetti di vestiario che quelli della tenuta di fatica, e le coperte da letto.

Il letto dei detenuti nella sala di disciplina consiste in un pancaccio.

Il superiore, che tiene le chiavi della sala di disciplina, risponde d'ogni infrazione alle prescrizioni suddette.

Il punito coll'arresto semplice riceve il vitto della mensa in comune, meno il vino. Il punito coll'arresto di rigore riceve doppia razione di pane e una minestra ogni due giorni.

§ 7. L'arresto in sala di disciplina si sconta dalle guardie alla sede della brigata, dai sottuffiziali alla sede della luogotenenza.

Se alla sede della brigata non vi ha sala di disciplina, le guardie punite sono mandate a subire il castigo alla sede della luogotenenza.

§ 8. La sospensione dal grado da uno a tre mesi, colla quale possono venir puniti i sottufficiali, si applica per le mancanze di cui al § 5 dell'art. 36 quando vi sia circostanza aggravante; ed è inflitta dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce la durata, in seguito a rapporto scritto del capo di circolo. L'intendente ne informa il direttore generale delle gabelle, al quale spetta di stabilire in che circolo il punito debba recarsi a prestar servizio durante la sospensione.

In attesa della destinazione il punito rimane in arresto semplice nella sala di disciplina.

§ 9. Il tempo trascorso in sospensione dal grado non è computato per l'anzianità di grado.

§ 10. Il sospeso dal grado si reca nel circolo ove deve scontare la punizione senza i distintivi del grado; ma ritorna poi al proprio circolo fregiato nuovamente dei distintivi stessi.

§ 11. La retrocessione a guardia comune di un sottufficiale ha luogo allorchè sono esauriti inutilmente tutti gli altri mezzi disciplinari o la natura della mancanza è tale da intaccare la dignità del graduato.

Per gli stessi motivi ha luogo la retrocessione delle guardie scelte.

§ 12. Un sottufficiale può anche essere retrocesso per dimostrata incapacità a mantenere la disciplina fra i dipendenti, o a ben dirigerli e comandarli.

§ 13. La retrocessione delle guardie scelte è pronunciata dallo intendente di finanza, sentito il parere della Commissione di disciplina di cui all'articolo 37.

La retrocessione dei sottufficiali è determinata dal direttore generale delle gabelle, sulla proposta dell'intendente di finanza, avvalorata dalle deliberazioni della Commissione di disciplina.

Il retrocesso deve essere cambiato di circolo.

§ 14. Il retrocesso non può essere un'altra volta promosso guardia scelta o sottobrigadiere se non dopo trascorso un anno di ottima condotta. Questo tempo può essere ridotto dal direttore generale delle gabelle a favore di chi compisse un'azione di merito segnalato.

§ 15. Si applica l'espulsione dal corpo o il passaggio nelle compagnie di disciplina per le seguenti mancanze:

a) Incorreggibilità dimostrata dalle punizioni già subite;

b) L'aver chiesto o ricevuto mancie, regali o compensi per qualsiasi titolo; la colpevole inesattezza in un verbale; il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria di essi, salve sempre le altre azioni penali;

c) Qualunque mancanza al decoro;

d) Le gravi mancanze alla disciplina od al servizio accompagnate da scandalo od altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del corpo, salva l'applicazione delle altre leggi penali;

e) L'appropriazione o la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, quando non concorrano nel fatto gli estremi di un reato di competenza dell'autorità giudiziaria;

f) La violazione del segreto in affari di servizio;

g) La violazione degli arresti;

h) L'istigazione alla diserzione od alla insubordinazione;

i) L'insubordinazione grave non accompagnata da minaccie, nè da vie di fatto;

l) Il dar prova di viltà in servizio;

m) L'abbandono del posto quando ne siano derivate gravi conseguenze;

n) La diserzione semplice;

o) I maltrattamenti e le vessazioni ai cittadini o ad arrestati, quando non costituiscano un reato punibile a termine del Codice penale generale;

p) La vendita, il pegno o l'imprestito degli oggetti componenti la divisa, senza permesso;

q) La vendita, il pegno o l'imprestito delle armi;

r) La violazione del confine, accompagnata da circostanze aggravanti.

§ 16. L'espulsione dal corpo ed il passaggio nelle compagnie di disciplina sono ordinati dal direttore generale delle gabelle sul conforme parere della Commissione di disciplina, di cui nell'articolo seguente.

Il passaggio nelle compagnie di disciplina porta seco la perdita del grado.

§ 17. Il passaggio nelle compagnie di disciplina può essere temporaneo (6 mesi) o definitivo, cioè sino al termine della ferma o rafferma, secondo la gravità della mancanza. La Commissione di disciplina nelle sue conclusioni deve specificare in tal senso la sua proposta; e trattandosi di passaggio definitivo deve pure dichiarare se l'espulsione dal corpo e il passaggio definitivo alle compagnie di disciplina possono essere accompagnate dalla perdita dei diritti alla pensione. Quest'aggravante del castigo si applica alle mancanze di maggior gravità, e deve essere oggetto di particolare deliberazione della Commissione di disciplina.

§ 18. E espulso dal corpo chi contrae matrimonio senza permesso, ed anche chi lo contrae solo col rito religioso. L'espulsione è parimenti pronunciata in caso di condanna a pena criminale.

Nei casi indicati da questo § l'espulsione è ordinata dal direttore generale delle gabelle senza il parere della Commissione di disciplina.

Art. 37. — *Formazione e procedura della Commissione di disciplina.*

§ 1. La Commissione di disciplina è convocata dall'intendente di finanza alla sede dell'Intendenza, ed è formata:

Di un ispettore o sottoispettore, presidente;

Di due tenenti o sottotenenti, membri;

Di un segretario relatore senza voto, scelto dall'intendente di finanza fra gli impiegati dell'Intendenza.

Gli autori delle lagnanze o dei rapporti che determinano la convocazione della Commissione, i parenti e gli affini del sottoposto all'inchiesta fino al secondo grado di computazione civile non possono far parte della Commissione di disciplina.

§ 2. Qualora la Commissione, tenuto conto del prescritto dal § precedente, non potesse convocarsi col personale dipendente dall'Intendenza di finanza, l'intendente si rivolge al direttore generale delle gabelle perchè provveda.

§ 3. La procedura della Commissione di disciplina è quella prescritta per il Consiglio di disciplina (art. 35).

§ 4. Se il parere della Commissione è negativo, l'intendente di finanza provvede per l'applicazione di quelle punizioni che crede necessarie.

Se invece è affermativo, lo trasmette al direttore generale delle gabelle, il quale o infligge la proposta punizione od altra minore.

Art. 38. — *Incorporazione nelle compagnie di disciplina.*

§ 1. La guardia inviata alle compagnie di disciplina passa sotto la giurisdizione del loro comando, e viene cancellata dai ruoli del corpo delle guardie di finanza, se il passaggio è definitivo.

§ 2. Finchè sia giunta l'approvazione ministeriale della deliberazione della Commissione di disciplina, la guardia è trattenuta in arresto semplice nella sala di disciplina. Dopo l'approvazione sono liquidati i conti di massa e di soldo, e la guardia è con-

segnata ai Reali carabinieri per essere scortata al luogo di punizione.

§ 3. La guardia che fa passaggio temporaneo nelle compagnie di disciplina, vi rimane sei mesi, purchè in questo lasso di tempo abbia tenuto costantemente buona condotta e meritato il transito alla 1ª classe. Trascorsi i sei mesi fa ritorno al corpo, ma è assegnata ad un altro circolo.

§ 4. Qualora invece non siasi in quel periodo di tempo meritato il transito nella 1ª classe, può, per decisione del comandante degli stabilimenti militari di pena, essere trattenuta nelle compagnie di disciplina anche fino al compimento di un anno di permanenza in esse. In questo caso la guardia congedata dalla compagnia di disciplina è considerata come espulsa dal corpo.

Art. 39. — *Arresto dei disertori dal corpo.*

§. 1. Gli intendenti di finanza e gli ufficiali delle guardie di finanza debbono richiedere i Reali carabinieri dell'arresto delle guardie colpevoli di diserzione *qualificata.*

L'arresto può anch'essere eseguito dagli agenti del corpo.

§ 2. I disertori arrestati sono dai Reali carabinieri tradotti a disposizione dell'avvocato fiscale militare della Divisione militare ove seguì l'arresto (art. 314 Codice penale militare), e se ne dà avviso nel tempo stesso dall'arma all'autorità di finanza che fece la denunzia di diserzione.

§ 3. La guardia di finanza colpevole di diserzione semplice arrestata dai carabinieri Reali, non sospetta o accusata di reato previsto dal Codice penale militare o comune, è tradotta alla stazione dei Reali carabinieri più vicina alla sede d'una luogotenenza di guardie di finanza, alla quale il comandante della stazione suddetta ne dà avviso, onde la faccia ritirare dalla caserma dei carabinieri.

§ 4. I disertori che si costituiscano o siano tradotti ad una luogotenenza fuori della provincia cui appartengono, potranno essere giudicati e puniti nella provincia stessa nella quale si costituirono o ne seguì l'arresto.

Art. 40. — *Guardie imputate di reati punibili dal Codice penale.*

§ 1. Per le mancanze accennate negli articoli precedenti, quando sono accompagnate da un reato colpito dalla legge penale generale con pena più grave, si farà il rinvio della causa ai Tribunali ordinari, tranne l'eccezione prevista dall'art. 18 della legge organica.

§ 2. Le guardie imputate di crimini o d'infrazioni punibili colla pena del carcere militare saranno arrestate per cura del loro superiore immediato e poste a disposizione del Tribunale competente, osservate le norme prescritte dal presente regolamento, in ordine alla cattura degli individui appartenenti al corpo.

CAPO III.

Matrimoni.

Art. 41. — *Matrimonio degli uffiziali.*

Gli ufficiali debbono nella via gerarchica dare al Direttore generale delle gabelle partecipazione del matrimonio incontrato.

Art. 42. — *Matrimonio dei sottuffiziali e delle guardie.*

§ 1. I sottuffiziali e le guardie hanno d'uopo, per contrarre matrimonio, dell'autorizzazione ministeriale, la quale non è concessa senza la prova che uno degli sposi o tutti due insieme posseggano un'annua rendita disponibile di lire 400 inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, od in beni stabili secondo le norme generali.

§ 2. La domanda d'autorizzazione a contrarre matrimonio deve pervenire alla Direzione generale delle gabelle in via gerarchica, ed essere corredata dei documenti necessari a comprovare la suddetta rendita di lire 400.

§ 3. Sulle domande presentate l'intendente di finanza provvede pel vincolo della rendita a favore della sposa e dei figli, e poscia rimette le carte alla Direzione generale delle gabelle per la concessione del permesso di matrimonio.

§ 4. L'ammogliato non può pretendere l'alloggio in caserma per la moglie e pei figli, nè l'indennità d'alloggio.

CAPO IV.

Licenze.

Art. 43. — *Concessione delle licenze.*

§ 1. Per comprovati bisogni di salute o di famiglia si possono, agli uffiziali ed alle guardie, accordare licenze che nel periodo di un anno non eccedano la misura fissata dai §§ seguenti, tenuto però sempre conto delle esigenze del servizio e della disciplina.

La domanda di licenza deve essere presentata in via gerarchica.

§ 2. Le licenze sono accordate:

a) Agli uffiziali: dall'intendente di finanza, fino a giorni 30; dal direttore generale delle gabelle, fino a 2 mesi;

b) Ai sottuffiziali ed alle guardie: dal capo di circolo, fino a giorni 10; dall'intendente di finanza, fino a giorni 30;

§ 3. In caso di urgenza i comandanti di luogotenenza possono accordare ai loro dipendenti fino a 7 giorni di licenza, riferendone però contemporaneamente al capo di circolo.

Similmente, in caso d'urgenza, il capo di circolo può concedere agli ufficiali dipendenti sino a 7 giorni di licenza, riferendone allo intendente.

§ 4. Non possono ottenere licenza, salvo che per gravissimi motivi: la guardia che non conta almeno un anno di servizio; il retrocesso o sospeso dal grado, ed il ritornato dalle compagnie di disciplina, fino a che non abbia un anno di servizio dopo la retrocessione, o la sospensione, od il ritorno dalle compagnie di disciplina, e in generale chi non tiene buona condotta.

Art. 44. — *Disciplina durante la licenza.*

§ 1. L'essere in licenza non esonera dall'osservanza delle regole disciplinari.

§ 2. L'uffiziale che si reca in licenza in luogo, ove risiede un intendente di finanza, od un uffiziale del corpo suo superiore in grado, deve presentarglisi nell'arrivare e nel partire.

§ 3. I sottuffiziali e le guardie che vanno in licenza ricevono il foglio relativo, ed arrivando nel luogo ove intendono fruire della licenza, si presentano nel termine di 24 ore al comandante delle guardie di maggior grado che vi sia stanziato, ed in mancanza di esso al sindaco, per far vidimare detto foglio.

§ 4. I sottuffiziali e le guardie che vanno in licenza portano gli oggetti di corredo, dei quali possono abbisognare durante la licenza, e la daga.

§ 5. Chi cade malato al termine della licenza deve mandare al proprio capo di servizio una fede medica autenticata dal sindaco, e, occorrendo, rinnovarne l'invio di 10 in 10 giorni.

CAPO V.

Ricompense.

Art. 45. — *Varie specie di ricompense.*

§ 1. Le ricompense che si possono concedere agli individui del corpo delle guardie di finanza sono le seguenti:

a) L'encomio;

b) Il premio in danaro;

c) L'avanzamento a scelta;

d) La medaglia d'oro o d'argento, o la menzione onorevole al valor militare, al valor civile ed al valore di marina;

e) Le decorazioni nell'ordine equestre della Corona d'Italia.

§ 2. L'encomio è semplice, o all'ordine del giorno dell'Intendenza di finanza, o all'ordine del giorno dell'intiero corpo.

§ 3. L'encomio semplice può essere dato dall'intendente o dalle autorità a lui superiori, e viene partecipato all'encomiato in via gerarchica.

§ 4. L'encomio all'ordine del giorno dell'Intendenza di finanza può essere dato dall'intendente o dal direttore generale delle gabelle, ed è annunziato all'ordine del giorno a tutte le guardie poste nel territorio dell'Intendenza.

§ 5. L'encomio all'ordine del giorno di tutto il corpo è dato dal direttore generale delle gabelle ed è annunziato sopra un *bollettino ufficiale*.

Nell'istesso *bollettino ufficiale* sono pure annunziate le altre ricompense, delle quali, come degli encomi, è fatta menzione nel foglio matricolare di chi se ne è reso meritevole.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA A.

DIVISA DELLE GUARDIE DI FINANZA.

Divisa degli uffiziali.

Cappello alpino di feltro verdone scuro con stemma Reale di metallo dorato sul davanti; coccarda tricolore in seta sul lato sinistro, sormontata da una penna d'aquila.

Copertura di tela bianca per il cappello.

Berretto di panno verdone scuro con filettature gialle; sottogola esterno di cuoio verniciato; stemma Reale ricamato in oro; visiera orizzontale.

Copertura di tela bianca per il berretto.

Giubba di panno verdone a due petti; bavero rovesciato; bottoni convessi di metallo giallo brunito; manopole di velluto nero; asole di panno giallo al bavero; filettature pure di panno giallo al bavero, allo sparato, alle tasche ed alle manopole.

La giubba deve giungere fino a due centimetri sopra l'inforcatura delle coscie.

Pantaloni di panno bigio con banda di panno giallo, larga quattro centimetri.

Mantello di panno bigio, con bavero filettato di panno giallo.

Cinturino di cuoio nero con pendagli in oro.

Cinturino di cuoio nero con pendagli di cuoio nero verniciato.

Spalline di metallo dorato coi distintivi di grado: una riga i sottotenenti, due i tenenti, tre i sottoispettori, e per gli ispettori le spalline come per i maggiori dell'esercito.

Contro-spalline di cordone d'oro attortigliato.

Dragona d'oro.

Dragona di cuoio nero verniciato.

Colletto di tela bianca.

Guanti di pelle nera liscia.

Distintivi di grado.

Sul cappello: pei sottotenenti una trecciuola d'oro sul lato sinistro, ad angolo leggermente ottuso, pei tenenti due, pei sottoispettori tre, per gli ispettori quattro.

Sul berretto: un galloncino d'oro per i sottotenenti, due pei tenenti, tre pei sottoispettori, quattro per gli ispettori, posti attorno e nel mezzo della sopraffascia.

Sulla giubba: intreccio sull'avambraccio formato d'un galloncino pei sottotenenti, di due pei tenenti, di tre pei sottoispettori e di quattro per gli ispettori.

Tenuta degli uffiziali.

Grande tenuta: cappello, giubba con spalline, cinturino con pendagli d'oro, dragona d'oro.

Piccola tenuta: berretto, giubba senza spalline, cinturino con pendagli di cuoio, dragona di cuoio.

Divisa dei sottuffiziali e delle guardie.

GUARDIE IN SERVIZIO DI TERRA.

Cappello alpino di feltro verdone scuro, con stemma Reale di metallo dorato sul davanti; coccarda tricolore in lana sul lato sinistro, sormontata da una penna di corvo.

Copertura di tela bianca per il cappello.

Berretto di panno verdone scuro con stemma Reale in metallo giallo; filettature di panno giallo; sottogola esterno di cuoio verniciato; visiera orizzontale.

I marescialli hanno lo stemma Reale ricamato in oro.

Copertura di tela bianca per il berretto.

Giubba di panno verdone ad un solo petto; bavero rovesciato; bottoni convessi di metallo giallo; asole di panno giallo al bavero; filettature pure di panno giallo al bavero, allo sparato ed alle tasche.

Giubba di tela cotone a righe bianche e turchine scure, con asole al bavero di panno giallo.

Panciotto.

Pantaloni di panno bigio con filettature di panno giallo.

Pantaloni di tela cotone a righe bianche e turchine scure senza filettature.

Cappotto di panno bigio con cappuccio amovibile.

Dragona di seta verde ed oro pei marescialli.

Cravatta bianca da collo.

Cinturino di cuoio nero con pendagli di cuoio nero verniciato pei marescialli.

Cinghia da pantaloni.

Porta daga di cuoio nero.

Giberna di cuoio nero.

Cintolone del moschetto, di cuoio nero.

Distintivi di grado.

Sul cappello: pei marescialli, un galloncino di seta verde ed oro sul lato sinistro, ad angolo leggermente ottuso; pei brigadieri e sottobrigadieri, un galloncino in oro.

Sul berretto: pei marescialli, un galloncino di seta verde ed oro attorno e nel mezzo della sopraffascia.

Sulla giubba e sul cappotto: pei marescialli, intreccio sull'avambraccio formato di un galloncino di seta verde ed oro; pei brigadieri, due galloni d'oro foggiati ad angolo acuto posti sull'avambraccio l'uno superiormente all'altro; pei sottobrigadieri, un gallone d'oro foggiato ad angolo acuto; per le guardie scelte, un galloncino di seta gialla intorno al bavero.

GUARDIE IN SERVIZIO DI MARE.

Cappello di paglia maltese.

Nastro nero per cappello con la leggenda: Guardie di finanza.

Berretto di panno verdone, da marinaio.

Giubbetto di panno verdone a due petti con filettature di panno giallo.

Pantaloni di panno verdone con filettature di panno giallo.

Pantaloni di tela bianca.

Pantaloni di tela lino-cotone turchina.

Cappotto di panno turchino scuro.

Camiciotto di flanella di lana turchina.

Distintivi di grado.

Le guardie in servizio di mare non portano distintivi di grado nè sul cappello di paglia nè sul berretto, ma soltanto sulle maniche del giubbetto e del cappotto; e sono conformi a quelli stabiliti per le guardie di terra.

I marescialli in servizio di mare porteranno il berretto come quello dei marescialli di terra.

Tenuta dei sottufficiali e delle guardie.

GUARDIE IN SERVIZIO DI TERRA.

Grande tenuta: Cappello, giubba, pantaloni di panno, daga.

Piccola tenuta: Berretto, giubba, pantaloni di panno, daga.

Tenuta di fatica: Berretto, giubba, pantaloni di panno, senza daga.

Nell'estate si portano i pantaloni di tela cotone a righe nella piccola tenuta; i pantaloni e la giubba di tela cotone a righe nella tenuta di fatica.

GUARDIE IN SERVIZIO DI MARE.

Grande tenuta: Cappello di paglia, giubbetto, pantaloni di panno, daga.

Piccola tenuta: Berretto, giubbetto, pantaloni di panno, daga.

Tenuta di fatica: Berretto, giubbetto, pantaloni di panno, senza daga.

Nell'estate si portano i pantaloni di tela bianca nella grande tenuta; i pantaloni di tela cotone nella piccola tenuta e in quella di fatica.

PRESCRIZIONI COMUNI ALLA TENUTA DEGLI UFFIZIALI, DEI SOTTUFFIZIALI E DELLE GUARDIE.

Il cappello deve sempre essere ornato della penna, meno che quando ha la copertura di tela bianca.

La giubba deve sempre essere intieramente abbottonata e non aver catenelle o ciondoli sporgenti dai suoi lembi.

Il colletto o la cravatta non deve sorpassare più di un centimetro il bavero della giubba, nè i polsini sporgere più di due centimetri dal lembo delle manopole; gli uni e gli altri non possono essere che di tela bianca.

Vestendo la divisa si devono sfuggire le esagerazioni nella acconciatura, portare corti i cappelli, e curare la massima nettezza nella persona e nelle varie parti della divisa.

È permesso di portare oltre ai baffi anche il pizzo, ma non la barba sulle guancie.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

TABELLA **B**.

ARMAMENTO DELLE GUARDIE DI FINANZA.

GRADO	ARMI
Uffiziali superiori e subalterni	Sciabola conforme a quella degli uffiziali di fanteria del Regio esercito e revolver.
Marescialli	Sciabola conforme a quella degli uffiziali e revolver.
Brigadieri, sottobrigadieri e guardie	Moschetto con sciabola-bajonetta, e, occorrendo, revolver o due pistole.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Numero **262** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 aprile 1881, n. 149 (Serie 3ª), sulla guardia di finanza;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato l'unito ruolo organico del corpo della guardia di finanza, visto d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Gli ufficiali che nell'applicazione di detto ruolo organico facessero passaggio, sebbene con aumento di stipendio, a una classe inferiore, conserveranno il loro grado e il loro titolo.

Art. 3. L'indennità di giro ai comandanti di luogotenenza sarà assegnata con decreto Ministeriale, e non potrà esser minore di annue lire duecento nè maggiore di lire settecento, restando così abrogato il R. decreto del 20 marzo 1870.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1881.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

RUOLO ORGANICO *del corpo della guardia di finanza.*

		Annuo stipendio individuale	Annuo stipendio complessivo
	Uffiziali.		
29	Ispettori di 1ª classe . . .	4,000 »	116,000 »
29	Ispettori di 2ª classe . . .	3,500 »	101,500 »
29	Ispettori di 3ª classe . . .	3,200 »	92,800 »
40	Sottoispettori	3,000 »	120,000 »
90	Tenenti di 1ª classe	2,500 »	225,000 »
90	Tenenti di 2ª classe	2,100 »	189,000 »
90	Sottotenenti	1,700 »	153,000 »
	Bassa forza.		
270	Marescialli	1,300 »	351,000 »
1100	Brigadieri	1,100 »	1,210,000 »
2200	Sottobrigadieri	900 »	1,980,000 »
1200	Guardie scelte	810 »	972,000 »
11100	Guardie comuni	750 »	8,325,000 »
16267			13,835,300 »
	Indennità per spese di giro ai capi di circolo e ai comandanti di luogotenenza . . .		301,500 »
		L.	14,136,800 »

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

R. CONSOLATO GENERALE D'ITALIA IN NIZZA
(ALPI MARITTIME)

RUOLINO *degli italiani morti nel dipartimento delle Alpi Marittime durante il 1° trimestre* 1881.

Pastorelli Pietro di Antonio e di Lanteri Maria, d'anni 23, militare in licenza, di Briga Marittima, morto il 1° gennaio, quartiere Fabron, pp. Giacobi.

Chianuto Francesco fu Giuseppe e di Ghirardi Maria, d'anni 38, sarto, di Vigone, morto il 1° gennaio, via Pairoliera, 31.

Serena Maria di Pietro e di Rosalia (?), d'anni 32, cucitrice, di Treviso, morta il 2 gennaio, via Dalpazzo, 30 *bis*.

Tomatis Catterina di Giovanni e fu Sarzat Maddalena, d'anni 36, di Magliano d'Alpi, morta il 3 gennaio, via Emanuele Filiberto, 31.

Costarelli Carlo fu Vincenzo e di Barbagallo Flavia, d'anni 37, pittore, di Acireale, morto il 3 gennaio, Avenue Beaulieu, 31.

Molinengo Maddalena di Bartolomeo e di Brun Anna, d'anni 41, di Valgrana, morta il 5 gennaio all'ospedale civile.

Orsini Rosalia fu Giuseppe e fu Giovanna (?), d'anni 64, di Limone (Cuneo), morta il 5 gennaio, via Lunel, 3.

Garelli Bartolomeo fu Sebastiano e fu Campana Rosa, d'anni 61, giornaliere, di Roccaforte (Cuneo), morto il 6 gennaio, via Vittorio, 40.

Berard Carlo di N. N. e di N. N., d'anni 61, vetraio, di Aimaville, morto il 7 gennaio, via des Ateliers, 3.

Morra Giacinta di Giacinto e di Cappa Maria, d'anni 2, di Bonvicino, morta l'8 gennaio, via Bavastro, 1.

Vial Antonio di Maurizio e di Vial Maria, giornaliere, d'anni 41, di Bernezzo, morto il 9 gennaio all'ospedale civile.

Trans Biagio di Battista e di Lanteri Giuseppina, d'anni 10, di Briga (Cuneo), morto l'11 gennaio, via Santa Rosalia, 2.

Ferrari Adelina di Gio. Battista e di Biancheri Catterina, d'anni 4, di Airole (Porto Maurizio), morta l'11 gennaio, via Condamina, 2.

Lanteri Carolina di Tommaso e fu Lanteri Catterina, d'anni 39, giornaliera, di Briga (Cuneo), morta l'11 gennaio all'ospedale civile.

Americo Maria fu Gio. Battista e fu Toscano Maria, d'anni 65, di San Marco, morta il 13 gennaio, via San Pons, 14.

Bassichetto Giovanni di Lorenzo e di Catterina (?), d'anni 17, giornaliere, di Treviso, morto il 13 gennaio all'ospedale civile.

Giraudo Lucia fu Antonio e fu Maria (?), d'anni 60, di Roccavione (Cuneo), morta il 13 gennaio all'ospedale civile.

Orzalesi Carlo di Giovanni e fu Mori Francesca, d'anni 43, proprietario, di Montecatini di Val di Cecina, morto il 14 gennaio, via Vittorio, 40.

Gatti Stefano fu Nicola e di Maddalena (?), d'anni 62, giornaliere, di San Damiano (Alessandria), morto il 14 gennaio all'ospedale civile.

Oreglia Giacomo fu Stefano e di Catterina (?), d'anni 75, di Oneneglia, morto il 15 gennaio all'ospedale civile.

Fissore Maria fu Pietro e fu Margherita (?), d'anni 65, di Mondovì, morta il 17 gennaio all'ospedale civile.

Hess Giuseppe Federico fu Giuseppe e fu Horitz Socirto, sopranominata Peculio Placida, d'anni 62, orologiaio, di Genova, morto il 17 gennaio, via Gubernatis, 9.

Forgeot Teresa di Augusto e fu Causse Paola, d'anni 51, cucitrice, di Pieve di Teco, morta il 20 gennaio, via della Croce, 7.

Mantilleri Domenico di Giuseppe e fu Pellero Antonietta, d'anni 17, muratore, di Piozzo, morto il 20 gennaio all'ospedale civile.

Occelli Gioacchino fu Niccola e fu Rieca Margherita, d'anni 69, carrettiere, di Dogliani, morto il 22 gennaio, quartiere Riquier, casa Aureglia.

Monetti Anna fu Domenico e di Giovanna (?), d'anni 24, di Torino, morta il 23 gennaio all'ospedale civile.

Pacchiandi Gio. Battista di Giuseppe e di Marchio Violetta, di anni 2 1/2, di Languaglia, morto il 24 gennaio, quartiere Riquier pp. Roux.

Giordana Matteo fu Antonio e di Mellano Andrea, d'anni 56, pensionato, di Entraque (Cuneo), morto il 26 gennaio, via Gubernatis, 14.

Debiasi Giuseppina di Giovanni e di Scrivaniti Domenica, d'anni 51, di Lerici, morta il 28 gennaio, via del Corso, 3.

Allais Stefano fu Stefano e fu Allais Giov. Maria, d'anni 66, agricoltore, di Castel Delfino, morto il 28 gennaio, via Torino, 18.

Quaranta Antonio, senza alcuna indicazione, d'anni 50, di Strambino, morto il 28 gennaio all'ospedale civile.

Torre Gio. Battista fu Egidio e fu Luppi Maddalena, d'anni 66, religioso, di Bussano, morto il 28 gennaio all'ospizio di Santa Maria.

Bonivardo Michele di Chiaffredo e di Allemandi Teresa, d'anni 1 1/2, di Revello, morto il 29 gennaio, via Dritta, 4.

Eccidetti Eufemia, senza alcuna indicazione, d'anni 61, di Rezzate (Brescia), morta il 30 gennaio, via Bavastro, casa Tordo.

Bosai Giorgio di Giuseppe e di Teresa (?), d'anni 31, artista lirico, di Firenze, morto il 30 gennaio all'ospedale civile.

Blengino Tommaso fu Sebastiano e fu Anna (?), d'anni 64, giornaliere, di Margarita, morto il 31 gennaio, via Villafranca, 34.

Caimi Adele di Ambrogio e di Maroni Carolina, d'anni 24, di Varese, morta il 31 gennaio all'ospedale civile.

Arrigotti Arturo fu Gaetano e di Ferrari Maria, d'anni 36, possidente, di Milano, morto li 31 gennaio, via del Tempio, 12.

Gidale Maria di Pietro e di Cunea Angela, d'anni 22, di Albenga, morta il 1° febbraio all'ospedale civile.

Serratore Francesco fu Giovanni Battista e di Serratore Maria, d'anni 50, giornaliere, di Tenda, morto li 3 febbraio, via Vittorio, 40.

Retti Stefano fu Cristoforo e fu Bernardina (?), d'anni 52, falegname, di Druent (Torino), morto li 4 febbraio, via dell'Arco, 16.

Baruchi Lodovico fu Giuseppe e fu Lanteri Maria, d'anni 81, pastore, di Briga (Cuneo), morto li 4 febbraio, quartiere Barimasson, casa Giraud.

Frencia Giovanna di Giuseppe e di Magnan Maria, d'anni 22, giornaliera, di Barge, morta li 4 febbraio, quartiere Mantica.

Spada Angelo fu Giuseppe e di Alligno Barberina, d'anni 11, di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), morto li 5 febbraio, via Peiroliera, 13.

Paolino Giuseppe di Giacomo e di Ramolfi Teresa, d'anni 1, di Brossasco, morto il 6 febbraio, via Malonat, 6.

Macari Maria fu Giovanni e fu Beltramo Anna, di anni 66, di Boves (Cuneo), morta il 6 febbraio, via S. Bartolomeo, 2.

Tosel Maria fu Spirito e fu Caterina, di anni 58, di Limone (Cuneo), morta l'8 febbraio, via Villafranca, 14.

Bolsoni Delcisa di Stanislao e di Riboti Beatrice, d'anni 10, di Parma, morta li 9 febbraio, via Provvidenza, 23.

Coiglio Antonio fu Lorenzo e fu Audiberti Elisabetta, di anni 67, maggiore in ritiro, di Villafranca (Nizza), morto a Villafranca il 5 febbraio.

Viara Maria di Giuseppe e di Tomatis Maria, d'anni 5 1/2, di Rocca de' Baldi (Cuneo), morta a Nizza il 12 febbraio, quartiere S. Stefano, pp. Oliva.

Manissera Bernardo di Antonio e di Fissore Margherita, d'anni 19, giornaliere, di Fossano, morto il 12 febbraio all'ospedale civile.

Grosso Francesca di Sebastiano e di Toselli Maria, di anni 22, sigaraia, di Peveragno (Cuneo), morta il 15 febbraio, via Bavastro, 2.

Audassio Caterina fu Giovanni e fu Nazzo Anna, di anni 48, giornaliera, di Garessio morta il 15 febbraio, via Vittorio, 16.

Baracco Samuele fu Antonio e fu Susanna (?), d'anni 37, liquorista, di Mondovì, morto il 15 febbraio, via Statuto, 14.

Borda Eugenio fu Chiaffredo e fu Teresa (?), d'anni 49, di Savigliano, morto il 15 febbraio, via S. Giuseppe, 2.

Rossi Lorenzo fu Francesco e di Purghé Antonietta, d'anni 46, ebanista, di Conegliano Alba (Cuneo), morto il 18 febbraio all'ospedale civile.

Tortora Paolina di Natale e di Gavosto Ferdinanda, d'anni 5, di Giusvalla, morta il 18 febbraio, quartiere Rais, casa Astrando.

Tosel Maddalena fu Agostino e fu Guillan Giovanna, d'anni 73, di Limone (Cuneo), morta il 19 febbraio, via di Francia, 157.

Boaglio Teresa di Bernardo e fu Demaria Caterina, d'anni 16, giornaliera, di Buriasco (Torino), morta il 19 febbraio all'ospedale civile.

Maccio Giovanni fu Francesco e fu Scasso Maria, d'anni 60, commerciante, di Sassello, morto il 20 febbraio, via Lunel, 2.

Quaranta Anna Maria fu Antonio e fu Montruccio Francesca, d'anni 74, di Torino, morta il 21 febbraio, via Ponte Nuovo, 3.

Beltramo Gabriele fu Giovanni e di Agrano Margherita, d'anni 54, negoziante, di Rivarolo Canavese, morto il 22 febbraio all'ospedale civile.

Morre Paolina di Costanzo e di Gianti Anna, di mesi 6, di Busca, morta il 22 febbraio, quartiere Fontcauda, casa Gastaud.

Martino Maria fu Giuseppe e fu Luizetti Teresa, d'anni 45, di Envie, morta il 22 febbraio all'ospedale civile.

Vizian Maria fu Giacomo e fu Cone Veronica, d'anni 80, domestica, di Isola Bona, morta li 24 febbraio, via Condamina, 7.

Moriardo Giovanni Battista fu Ambrogio e fu Rossi Gerolama, d'anni 81, commerciante, di Pietra Bruna, morto il 26 febbraio, via du Murier, 4.

Bo Giovanni Battista fu Pietro e di Caterina, d'anni 66, sacrestano, di Bubbio, morto il 26 febbraio, Presbiterio di S. Rocco.

Jona Angelo di Emilio e fu Jona Bona, d'anni 25, negoziante, di Biella, morto il 27 febbraio, via Paglione, 24.

Carengo Luigi fu Giovanni Battista e fu Maria (?), d'anni 52, giornaliere, di Diano Arentino, morto il 28 febbraio all'ospedale civile.

Alfieri Maria di Giuseppe e fu Barberis Teresa, d'anni 36, cuoca, di Castagnole Lanze, morta il 2 marzo, via Piazza d'Armi, 14.

Canali Francesco fu Bartolomeo e fu Castellana Maria, d'anni 69, muratore, di Belluno, morto il 5 marzo, via Vittorio, 40.

Leone Pietro fu Antonio e fu (?), d'anni 94, carrettiere, di Ricaldone, morto il 9 marzo, Baluardo Imperatrice Russia, 38.

Albora Pietro di Gerolamo e di Maria (?), d'anni 39, scultore, di Genova, morto il 5 marzo all'ospedale civile.

Goli Lorenzo di Giacomo e fu Giordano Caterina, d'anni 29, panattiere, di Cuneo, morto il 5 marzo, via dell'Arco, 5.

Botto Celso fu Augusto e fu Maria (?), d'anni 70, giornaliere, di Mondovì, morto il 6 marzo all'ospedale civile.

Pellegrin Giovanni Battista fu Andrea e fu Giorgi Margherita, d'anni 56, cocchiere, di S. Benigno, morto l'8 marzo, via Piazza d'Armi, 17.

Peirello Giovanni Battista, senz'alcuna indicazione, d'anni 61, calzolaio, di Triora (Porto Maurizio), morto il 9 marzo, via S. Vincenzo, 10.

Molinari Caterina di Andrea e fu Zolaigo Luigia, d'anni 33, cameriera, di Tenda, morta il 10 marzo, via Vittorio, 40.

Bellone Lucia, senz'alcuna indicazione, d'anni 60, di Limone (Cuneo), morta li 11 marzo all'ospedale civile.

Forgeot Antonio fu Francesco e fu Manfredi Teresa, d'anni 72, sarto, di Pieve di Teco, morto il 12 marzo, Baluardo del Ponte Vecchio, 4.

Fascio Edoardo fu Francesco e fu Boele Angela, d'anni 60, conciaiuolo, di Genova, morto il 12 marzo all'ospedale civile.

Ghibaudo Andrea di Antonio e di Lerda Caterina, d'anni 25, di Cuneo, morto il 12 marzo, via Torino, 1.

Pellegrini Bartolomeo di Andrea e di Margherita (?), d'anni 25, carrettiere, di Boves (Cuneo), morto il 12 marzo all'ospedale civile.

Bacolla Angela fu Andrea e fu Vittoria (?), d'anni 40, stiratrice, di S. Giorgio Canavese, morta il 14 marzo, via dell'Arco, 1.

Sarò Teresa di Michele e di Testa Margherita, di mesi 21, di Pagno (Cuneo), morta il 16 marzo, via Torino, 28.

Giovelli Giuseppe di Felice e di Alari Luigia, d'anni 25, calzolaio, di Pocapaglia, morto il 17 marzo, via Collet, 5.

Bianconi Francesco fu Gaetano e fu Negre Maria, d'anni 46, tapezziere, di Pavia, morto il 17 marzo all'ospizio di S[a] Maria.

Faussone di Clavesana conte Alfredo fu marchese Annibale e fu Arnuzzi di Medicí marchesa Gabriella, d'anni 59, contrammiraglio in ritiro, di Torino, morto il 18 marzo, via Grimaldi, 10.

Ciulli cav. Enrico fu Angelo e fu Bracci Elisabetta, d'anni 70, maggiore in ritiro, di Venezia, morto il 19 marzo, via del Tempio, 20.

Bonno Paolo fu Antonio e fu Sibilla Maria, d'anni 84, calzolaio, di Pieve di Teco, morto il 19 marzo, strada S. Pons, 14.

Amerio Vittorio di Giovanni e di Corallo Felicita, d'anni 19, di S. Remo, morto li 20 marzo, via Paglione, 30.

Ricolfi Giuseppe di Francesco e di Viesna Maria, d'anni 10, di Chiusa Pesio (Cuneo), morto il 21 marzo, via Lunel, 2.

Delfino Giulia fu Carlo e fu Ramonda Rosa, d'anni 38, di Bernezzo (Cuneo), morta il 21 marzo, via Vittorio, 17.

Barbero Maria fu Giuseppe e fu Barbero Orsola, d'anni 77, di Roccaverano, morta il 22 marzo, via Fodere, 1.

Torizzano Domenico di Tommaso e della fu Valpiola Maria, d'anni 27, stovigliaio, di Castellamonte morto il 23 marzo, via S. Francesco di Paola, al Teatro Municipale.

Redini Faustino di Luigi e di Gozzi Luigia, d'anni 23, falegname, di Castel Goffredo, id. id.

Busca Giuseppe, senz'alcuna indicazione, d'anni 39, falegname, di Lequio Berrio, id. id.

Crippa Felice fu Angelo e fu Sardi Giacinta, d'anni 37, cuoco, di Novara, id. id.

Borra Simone di Bernardo e di Bonetto Giovanna, d'anni 20, giornaliere, di Villafalletto, id. id.

Donzella Pasqualina Brigida di Giuseppe e di Toesca Maria Caterina, d'anni 33, cuoca, di Tolone, id. id.

Galliani Felice, d'anni 33, cocchiere, di Milano, id. id.

Raeli Pasquale di Pietro e di Vietri Caterina, d'anni 28, ufficiale di riserva nei bersaglieri, di Marato a Nizza (Cosenza), id. id.

Rastello Michele di Pietro e fu Carbonero Maria, d'anni 38, muratore, di Mondovì, id. id.

Rossi Ubaldo fu Giovanni Maria e di Ambria Maddalena, d'anni 20, giornaliere, di Sondrio, id. id.

Traversi Luigi, senz'alcuna indicazione, d'anni 53, controllore al Teatro di Nizza, di Rovigo, id. id.

Cattani Filippo fu Giacomo e fu Tamburini Anna, d'anni 60, artista lirico, di Messina, id. id.

Tosello Marianna di Sebastiano e di Tomatis Caterina, d'anni 17, domestica, di Limone (Cuneo), id. id.

Tosello Margherita di Sebastiano e di Tomatis Caterina, d'anni 38, domestica, di Limone (Cuneo), id. id.

Boisson Placido fu Giuseppe e (?), d'anni 62, macchinista, di Torino, id. id.

Somaschi Alessandro fu Rinaldo e di Ghidi Paolina, d'anni 32, violinista, di Milano, id. id.

Bellocchio Giovanni di Biagio e di Clea Maria, d'anni 30, sellaio, di Torino, id. id.

Bellocchio Biagio di Giovanni e di Bassi Rosa, d'anni 7, di Torino, id. id.

Borghi Angelo di Giuseppe e di Balzanini, d'anni 43, meccanico, di Imola, id. id.

Rovida Antonietta in Zenari, fu Ambrogio e fu Cortesi Artemisia, d'anni 45, professore di canto, di Milano, id. id.

Zenari Annetta Maria di Angelo e di Rovida Antonietta, d'anni 19, artista lirica, di Milano, id. id.

Canale Francesco di Giulio e (?), d'anni 28, giornaliere, di Lavagna, id. id.

Jalla (o Salla) Giulio fu Giovanni e fu Lantoret Maria, d'anni 70, direttore d'assicurazioni, di Luserna S. Giovanni, morto li 22 marzo, via S. Giovanni Battista, 4.

Perrone Francesco di Bartolomeo e di Bollone Margherita, d'anni 17, giornaliere, di Fossano, morto li 23 marzo, via Santa Chiara, 4.

Buso Nicola fu Andrea e fu Domenica (?), d'anni 74, giornaliere, di Monteu Roero, morto li 24 marzo all'ospedale civile.

Michelazzi Giuseppe fu Giovanni e (?), d'anni 80, professore di lingue, di Massa, morto il 28 marzo, via Maccarani, 11.

Abona Domenica di Sebastiano e di Maddalena (?), d'anni 25, domestica, di Narzole, morta li 29 marzo all'ospedale civile.

Seno Pietro di Stefano e di Alberti Maddalena, d'anni 26, minatore, di Ormea, morto li 29 marzo all'ospedale civile.

Carvasalli Gioachino fu Domenico e fu Ravaiani Caterina, d'anni 66, corista al Teatro Municipale di Nizza, di Forlì, morto li 29 marzo all'ospedale civile.

CAMERANO NATALE, *Gerente.*

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.